

30.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 859-B (Articolo unico, modificazioni apportate dalla Commissione in sede di conversione, articoli del relativo decreto-legge ed emendamenti)	569	(Annunzio)	574
		(Assegnazione a Commissioni in sede refe- rente)	575
		(Ritiro)	574
Disegno di legge di conversione n. 1287 (Questioni pregiudiziali di costituziona- lità)	563	Proposte di legge costituzionale:	
		(Annunzio)	575
Missioni vevoli nella seduta del 23 luglio 1992	574	(Assegnazione a Commissioni in sede refe- rente)	575
Mozione, risoluzioni, Interpellanze e interro- gazioni (Annunzio)	576	Risoluzione concernente l'istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali	557
Proposta di modificazione del regolamento della Camera (Annunzio)	575	Risoluzioni concernenti i risultati della con- ferenza di Rio de Janeiro	558
Proposte di legge:		ERRATA CORRIGE	576
(Adesione di un deputato)	574		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

RISOLUZIONI

Risoluzione concernente l'istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

La Camera,

considerato il dibattito da tempo in atto fra le forze politiche, gli studiosi e nel paese sulla opportunità di una revisione organica della Costituzione;

richiamate le considerazioni esposte dal Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune circa l'opportunità di « una Commissione bicamerale con il compito di una globale ed organica revisione della Costituzione nell'articolazione delle diverse istituzioni »;

valutata la documentazione predisposta dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica circa le diverse modalità con cui tale Commissione speciale può essere istituita ed i poteri che le possono essere attribuiti;

viste le mozioni presentate sull'argomento dai vari gruppi parlamentari e l'ampio dibattito seguito;

ritenuto compito primario della XI legislatura procedere ad una organica revisione della Carta costituzionale che, pur senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano, adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate della società nazionale,

delibera

di istituire a norma dell'articolo 22, comma 2, del proprio regolamento una Commissione di trenta deputati, nominati

dal Presidente della Camera su designazione dei gruppi parlamentari, provvista dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dai regolamenti parlamentari.

Tale Commissione costituirà, con l'eguale Commissione che il Senato vorrà parallelamente istituire, una Commissione denominata « Commissione parlamentare per le riforme istituzionali » composta in modo da rispecchiare complessivamente la proporzione fra i gruppi presenti in Parlamento.

La Commissione:

a) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;

b) elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza;

c) esamina le proposte di revisione costituzionale concernenti la parte seconda della Costituzione ed i disegni di legge in materia elettorale presentati alle Camere nella legislatura in corso ed elabora un progetto organico di revisione dei suddetti titoli della Costituzione, comprensivo dei sistemi elettorali per gli organi costituzionali.

La Commissione formula i progetti ai quali sarà pervenuta entro sei mesi dalla sua costituzione, nella previsione che con legge costituzionale le vengano conferiti poteri referenti nei confronti della Camera per la formulazione delle proposte di revisione della costituzione.

(6-00001) « Gerardo Bianco, La Ganga, Formentini, Gorgoni, Battistuzzi, Rutelli, Enrico Ferri, Caveri ».

Risoluzioni concernenti i risultati della Conferenza di Rio de Janeiro.

La Camera,

in occasione del dibattito sulle conclusioni dell'*Earth Summit* delle Nazioni Unite tenuto a Rio de Janeiro nel giugno scorso:

preso atto delle mozioni presentate all'esame dell'aula dai gruppi politici;

sentite le repliche dei ministri;

riscontrato un sostanziale unanime accordo sulla necessità che tutto sia messo in opera affinché non siano dispersi gli sforzi compiuti nei tre anni di preparazione della Conferenza e nel corso della Conferenza stessa da tanti uomini e donne di buona volontà rappresentanti di governi, di organizzazioni volontarie di cittadini, delle comunità autoctone, di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del pianeta;

impegna il Governo

a predisporre gli atti necessari alla ratifica delle Convenzioni firmate a Rio: quella sul clima e quella sulle bio-diversità procedendo anche all'adeguamento conseguente dell'ordinamento interno e predisponendo entro il 1993 i relativi piani di attuazione;

a predisporre ed adottare il Piano nazionale per l'attuazione della Dichiarazione di Rio e dell'Agenda 21, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento delle ONG;

a presentare entro tre mesi in Parlamento le linee-guida per la predisposizione, in occasione di ciascuna sessione parlamentare di bilancio, a partire dall'anno 1993, di un « Rapporto sullo stato dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile » in attuazione degli impegni presi a Rio de Janeiro e ribaditi nella Dichiarazione finale del vertice dei sette paesi più

industrializzati approvato l'8 luglio scorso a Monaco di Baviera. Tale rapporto, predisposto dal ministro dell'ambiente e coordinato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sarà particolarmente volto a promuovere e verificare l'attuazione, sul piano interno e nell'ambito della politica comunitaria, degli obiettivi indicati nell'« Agenda 21 » sottoscritta a Rio de Janeiro, dovrà fissare precise prescrizioni relative alle politiche di tutti i ministeri in ordine al raggiungimento di tali obiettivi e dovrà essere presentato annualmente alla Commissione per lo sviluppo sostenibile che sarà costituita presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e agli organismi internazionali incaricati di attuare, ampliare e verificare gli Accordi in materia di ambiente globale e sviluppo sostenibile;

a varare quanto prima un programma nazionale di ricerca su energia e clima globale, che, oltre a sviluppare adeguate competenze nel paese (attualmente esigue e del tutto insufficienti), possa essere il pragmatico supporto tecnico e conoscitivo per la definizione, da un lato, di una politica ambientale nazionale sui temi globali, e dall'altro, di obiettivi adeguati per lo sviluppo sostenibile, nonché per la realizzazione delle conseguenti azioni operative necessarie;

ad attuare, in sede di revisione del PEN, gli impegni già assunti con la risoluzione approvata dalla Camera il 21 marzo 1990, in fatto di riduzione delle concentrazioni di CO₂ entro l'anno 2005 a livelli inferiori del 20 per cento rispetto a quelli dell'anno 1990; adottando politiche energetiche conseguenti che favoriscano — anche con il rifinanziamento delle leggi relative e con campagne di informazione dei cittadini — il risparmio energetico e la diffusione di energie pulite e rinnovabili;

ad attuare l'introduzione di politiche fiscali sull'energia, con l'obiettivo di contenere l'aumento dei consumi e di reperire risorse per sostenere il decollo di tecnologie relative al risparmio energetico

e alle fonti rinnovabili; a promuovere e concordare in sede comunitaria l'adozione di una *energy tax*, secondo la proposta avanzata dal commissario all'ambiente della Comunità per concorrere a finanziare il trasferimento di tecnologie di salvaguardia ambientale ai paesi in via di sviluppo;

a progredire, nel corso del prossimo triennio, in un contesto di progressivo riequilibrio dei conti pubblici, anche attraverso mirati strumenti fiscali da concordare e promuovere in ambito comunitario, verso l'obiettivo di devolvere lo 0,7 per cento del PIL alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nel quadro di una radicale revisione delle attuali procedure e priorità di un rapporto con i paesi destinatari che sia rispettoso delle culture e vocazioni locali, ancorato ai principi di salvaguardia delle garanzie di pace e di democrazia, pregiudizialmente legato a corrette valutazioni dell'impatto ambientale degli interventi, finalizzato a promuovere politiche sostenibili sul piano ecologico e sociale, ma anche occupazionale; tale progressione sarà definita nelle sue scadenze temporali, in occasione delle sessioni parlamentari di bilancio e della programmazione economico-finanziaria pluriennale;

a presentare al più presto al CICS e al Parlamento gli indirizzi programmatici sulla cooperazione, determinando così lo sblocco del 50 per cento dei fondi della cooperazione stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge di finanza pubblica;

a realizzare, in accordo con la Convenzione sulla Diversità Biologica, il catalogo ragionato e completo delle componenti di tale diversità biologica importanti per la loro conservazione e uso sostenibile, ad attuare il sistema di aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991, promuovendo la protezione degli ecosistemi e *habitat* naturali, il mantenimento di popolazioni vitali delle varie specie in ambiente naturale e la conservazione delle specie endemiche e minacciate, la reintroduzione nel loro ambiente di spe-

cie minacciate, la tutela del patrimonio genetico anche tramite apposite banche di germoplasma; stabilendo e mantenendo programmi di educazione scientifica e tecnica per l'individuazione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e, più in generale, dando attuazione a tutti gli altri impegni ed accordi previsti dalla Convenzione sulla bio-diversità;

ad assumere iniziative in merito a progetti di riforestazione, difesa e valorizzazione del patrimonio boschivo e contro la cementificazione del territorio;

a modificare in sede nazionale e comunitaria la produzione agricola, attraverso finanziamenti a progetti per il risanamento e la modifica dell'agricoltura, allo scopo di renderla compatibile con l'ambiente, tutelando le bio-diversità. In tale ambito dovrà essere dato impulso allo sviluppo della agricoltura biologica;

ad assumere in sede internazionale le iniziative appropriate perché i principi affermati a Rio si traducano in impegni, con risorse e tempi certi;

ad assumere un ruolo attivo nell'Assemblea Generale dell'ONU del prossimo autunno per la costituzione della commissione a livello ministeriale per lo sviluppo sostenibile, intesa soprattutto come strumento di monitoraggio e di controllo degli impegni presi al *Summit* di Rio da tutti gli organismi nazionali e sovranazionali;

ad adoperarsi perché, come membro della CEE, venga dato un forte sviluppo agli impegni presi dall'Agenda 21 e dalle Convenzioni adottate a Rio, nell'ambito del Piano di Azione predisposto dal governo inglese, attuale presidente di turno della Comunità, e secondo quanto concordato a Monaco dal G 7;

ad assumere una forte iniziativa internazionale per il riesame della Dichiarazione dei principi sulle foreste finalizzato ad affrontare in maniera adeguata il complesso delle cause di deforestazione;

a contribuire al programma pilota per le foreste brasiliane versando entro il 1992 i preannunciati cinque milioni di dollari al Fondo multilaterale della Banca mondiale e a definire la base di un accordo bilaterale anche in relazione alle esigenze e alle richieste delle comunità locali;

ad intervenire nei confronti degli altri paesi per una riforma delle normative nazionali ed internazionali in merito ai brevetti, anche riguardo ai possibili divieti di brevetti riguardanti organismi viventi e dei loro componenti, processi o prodotti;

ad adoperarsi nelle sedi internazionali, economiche e commerciali (FMI, BM, GATT) perché cessino gli effetti negativi del debito internazionale dei paesi del Sud (oltre 1.300 miliardi di dollari) sull'ambiente naturale e sui sistemi sociali dei paesi in via di sviluppo e perché mutino le ragioni di scambio tra il Nord e il Sud del mondo rendendo operanti con opportune regole i meccanismi concorrenziali del mercato su scala mondiale e agevolando i miglioramenti produttivi nei paesi in via di sviluppo;

ad agire in sede internazionale affinché i governi forniscano alle popolazioni la massima informazione ed il massimo aiuto perché la scelta di mettere al mondo figli sia veramente una scelta d'amore e di responsabilità avendo presenti le condizioni del pianeta, le sue risorse e la compatibilità con la sopravvivenza dei popoli;

ad intervenire presso la Comunità europea e in sede ONU affinché vengano progressivamente ridotti i finanziamenti alle spese militari per destinarli a progetti di cooperazione e di sviluppo secondo i criteri contenuti nella risoluzione n. 6-00169 approvata dalla Camera dei deputati nel maggio 1991;

a dispiegare un'ampia azione di informazione dell'opinione pubblica e di efficace coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nell'opera di formazione dei giovani e per la diffusione di una cultura

attenta alla questione ambientale, alla solidarietà, all'uso attento delle risorse, alla riconciliazione con tutte le componenti della biosfera.

(6-00002) « Viscardi, Enrico Testa, Filippini, Maurizio Balocchi, Pellicanò, Mattioli, Ferri, Nuccio, Bonino, Napoli, Rutelli, D'Alema, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti, Ingrao, Serafini, Pannella, Ciccimessere, Elio Vito, Taradash, Rapagnà, Fava, Nando Dalla Chiesa, Piscitello, Bertezolo, Giuntella, Pollichino, Gambale, Alfredo Galasso, Orlando, Pratesi, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pierone, Ronchi, Scalia, Turrone, Galli, Botta, Piero Angelini, Ciliberti, Lombardo, Lusetti, Luigi Rinaldi, Rivera, Tancredi, Biafora, Cerutti, Del Bue, Renzulli, Diglio, Breda, La Gloria, Sanguineti, Giuseppe Albertini, D'Andrea-matteo, Lucarelli, Cellini, Gorgoni, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti, Modigliani, Bonomo, Rizzi ».

La Camera,

in occasione del dibattito sulle conclusioni dell'*Earth Summit* delle Nazioni Unite tenuto a Rio de Janeiro nel giugno scorso;

preso atto delle varie mozioni presentate all'esame dell'aula dai gruppi politici;

sentita la replica del ministro dell'ambiente, Carlo Ripa di Meana, secondo il quale:

« 1) sarà necessario cercare di ridurre la produzione e di riciclare tutto ciò che è possibile;

2) non si possono dire ancora attuati gli obiettivi di riciclaggio, contenuti anche in alcune direttive europee;

3) la legge n. 475 del 1988 chiama il cittadino consumatore e i produttori a rispondere dei propri consumi e ad essere più attenti ai problemi dello smaltimento;

4) anche gli enti pubblici devono però svolgere il proprio ruolo. Sul tema dei marchi di qualità ecologica, sollevato dalla mozione n. 1-00046, verrà interessato l'ENEA; è pronta una nuova normativa sul *compost* e si sta attivando la

norma già presente che impegna le aziende all'utilizzo di materiali di recupero ».

impegna il Governo

a prendere le iniziative conseguenti nel quadro delle direttive CEE, delle leggi vigenti che devono trarre tempestiva attuazione, secondo gli orientamenti emersi a Rio, a concludere rapidamente la procedura per l'introduzione in Italia del marchio ecologico.

(6-00003) « Buontempo, Tatarella, Martinat, Parlato ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (1287)

Questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Premesso

che il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, presenta numerosi e gravi vizi di costituzionalità per lesione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza, dell'eguaglianza, della progressività tributaria e della capacità contributiva;

che il citato decreto introduce nell'ordinamento norme contrarie al principio costituzionale di progressività tributaria e di capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione;

che introduce altresì una irragionevole discriminazione in materia di disciplina delle locazioni abitative, in violazione del primo e del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione;

che in particolare:

a) limita ingiustamente ed irragionevolmente ai depositi bancari e postali, la tassazione patrimoniale, così come colpisce soltanto i redditi dei fabbricati e non delle aree fabbricabili e dei terreni; mentre manda esenti i cosiddetti depositi irregolari;

b) che quanto alla tassazione sulla casa, colpisce il reddito della piccola proprietà dell'abitazione e non, progressivamente, i redditi dei più consistenti patrimoni edilizi;

c) che, introducendo un doppio regime delle locazioni abitative, determina uno stato di grave difficoltà a carico di chi, avendo redditi familiari inferiori ai

50 milioni, versa in maggiori difficoltà economiche, confliggendo così con l'obiettivo costituzionale che garantisce il diritto alla casa;

per queste ragioni

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 1287.

Pellicani, Recchia, Vigneri, Turchi, Solaroli, Barbera, Bassanini, Forleo, Rinaldi, Rodotà, Tortorella.

La Camera,

considerando che:

il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, all'articolo 7 (commi da 1 a 5, 7) con l'istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e (commi 6 e 7) con l'istituzione dell'imposta straordinaria sui depositi e conti correnti bancari e postali, ambedue proporzionali rispettivamente al valore catastale degli immobili ed all'ammontare dei depositi bancari e postali, contraddice il secondo capoverso dell'articolo 53 della Costituzione che impone che « il sistema tributario sia informato a criteri di progressività », aggravando inoltre una situazione del nostro sistema tributario che vede già gravemente compromessi, anche considerando l'insieme del prelievo fiscale, i criteri di progressività sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, all'articolo 7, commi 1-7, istituì-

sce un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati ed un'imposta straordinaria sui depositi e conti correnti bancari e postali dalle cui basi imponibili sono escluse altre forme di patrimonio, quali i terreni non destinati ad uso agricolo ed i titoli di stato o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie, obbligazioni e titoli similari;

si viene così a determinare una grave discriminazione tra i cittadini sulla base non della loro capacità contributiva ma sulla base delle specifiche forme patrimoniali della loro ricchezza;

queste norme contraddicono dunque sia l'articolo 3 che l'articolo 53 della Costituzione;

decide di non passare alla discussione del disegno di legge di conversione del presente decreto.

Albertini, Bergonzi, Mita, Crucianelli, Marino, Bolognesi, Azzolina, Calini, Muzio, Carcarino, Melandri.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, in merito ai contratti di locazione stipulati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del sopra citato decreto-legge, prevede la deroga alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani di cui alla legge n. 392 del 1971, qualora il reddito complessivo familiare dell'inquilino superi la somma di 50 milioni;

tale fatto comporterà per gli inquilini con reddito inferiore a 50 milioni la preclusione da ogni offerta di alloggi in locazione;

avverrà una discriminazione tra inquilini aventi redditi superiori e inferiori a 50 milioni, analoga discriminazione avverrà tra i proprietari che hanno inquilini con redditi di cui sopra;

quanto deliberato dall'articolo 11, comma 2, per i motivi sopra esposti è in

contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione;

decide di non passare alla discussione del disegno di legge di conversione di tale decreto.

Tripodi, Speranza, Mantovani, Crucianelli, Muzio, Calini, Bergonzi, Melandri.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, all'articolo 2, commi 6, 7 e 8, stabilisce che non si potranno accordare, per il 1992, aumenti contrattuali ai dipendenti pubblici di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai dipendenti degli enti e delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, ed ai dipendenti di enti pubblici non economici, in conseguenza dei quali risulti un incremento complessivo, per qualunque causa, della massa salariale, della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato;

il tasso d'inflazione programmato per il 1992 pari al 4,5 per cento risulta inferiore di quasi due punti percentuali al tasso d'inflazione reale;

una consolidata giurisprudenza ha identificato il diritto del lavoratore ad una « retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa » sancito dall'articolo 36 della Costituzione con la retribuzione definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro che con queste norme viene decurtata nel suo valore reale;

la stessa Corte costituzionale ha costantemente ritenuto compresa, nell'ambito della tutela sancita dall'articolo 36, anche la garanzia più particolare della conservazione del potere d'acquisto dei salari;

queste norme sono dunque fuori della legalità costituzionale;

decide di non passare alla discussione del disegno di legge di conversione di tale decreto.

Bolognesi, Albertini, Mita, Crucianelli, Marino, Calini, Azzolina, Bergonzi, Muzio, Carcarino, Melandri.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, all'articolo 1, comma 1, sospende ogni disposizione di legge che prevede la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni;

il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, all'articolo 1, comma 3, riduce l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali spettante al fondo comune regionale;

tale aliquota era stata stabilita sulla legge finanziaria per il 1992, e precisamente dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

anche sulla base di tali disponibilità oggi sopresse le regioni avevano provveduto a determinare le risorse da destinare alle loro funzioni ordinarie con i relativi bilanci di previsione per l'anno finanziario 1992;

tali misure intervengono praticamente con effetto retroattivo sui bilanci 1992 già in esecuzione, discussi e deliberati nella loro autonomia dai consigli regionali, contraddicendo l'articolo 119 della Costituzione che garantisce alle regioni piena « autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica »;

decide di non passare alla discussione del disegno di legge di conversione di tale decreto.

Bergonzi, Albertini, Mita, Crucianelli, Melandri, Marino, Bolognesi, Azzolina, Calini, Muzio, Carcarino.

La Camera,

visto che il decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, contiene disposizioni in contrasto con le norme e i principi della Costituzione e, in particolare:

all'articolo 2, comma 2, è previsto il blocco della perequazione automatica delle pensioni se gli aumenti applicati superano il tasso di inflazione programmata: detta norma è in contrasto con il diritto riconosciuto ai lavoratori, oltre che dall'articolo 36, dall'articolo 38 della Costituzione che assicura ai pensionati « mezzi adeguati alle loro esigenze di vita » e quindi il collegamento continuo delle pensioni all'aumento del costo della vita, rappresentato dall'inflazione reale e non da quella programmata;

all'articolo 7 viene istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, che è in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione che reca il principio del concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della personale capacità contributiva, mentre l'imposta straordinaria colpisce, indiscriminatamente con le stesse percentuali, capacità contributive oggettivamente diverse e, inoltre, non colpisce altri tipi di proprietà immobiliari come le aree fabbricabili, aggravando l'incostituzionale sperequazione;

all'articolo 7, comma 6, viene istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, in violazione patente oltre che dell'articolo 53 della Costituzione, relativo alla capacità contributiva, dell'articolo 47 della Costituzione che afferma il principio secondo cui la Repubblica « incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme »;

all'articolo 11, secondo comma, sono escluse dalla possibilità di stipulare contratti di locazione in deroga i conduttori i cui nuclei familiari hanno red-

diti complessivi non superiori ai 50 milioni: tale norma è in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto crea discriminazioni a carico dei titolari di redditi più modesti i quali, comunque, hanno diritto, per sé e per la famiglia, ad una esistenza libera e dignitosa;

premesso quanto sopra, delibera di non passare alla discussione del disegno di legge n. 1287.

Valensise, Tatarella, Parigi, Parlato, Pasetto, Gasparri, Berselli, Conti, Cellai.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1992, N. 295, RECANTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (859-B)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37, e 26 marzo 1992, n. 241.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1992, N. 295

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, si applicano con decorrenza 1° gennaio 1992 anche al personale direttivo e dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in annue lire 6.157.831.766, si provvede, per ciascuno

degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

ART. 3-ter. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, vanno interpretate nel senso che all'indennità dalle stesse prevista si applica la disciplina di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificata a far data dal 1° gennaio 1992 dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di lire 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

ARTICOLO 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

ARTICOLO 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella A allegata alla legge 22 novembre 1990, n. 342.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in lire 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 3-BIS E 3-TER INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 1.

ART. 3-ter.

Sopprimerlo.

3-ter. 1.

Il Governo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 23 luglio 1992.**

Artioli, Casilli, de Luca, Mongiello,
Nenna D'Antonio, Pisicchio, Sacconi,
Spini.

(alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Artioli, d'Aquino, de Luca, Mongiello,
Sacconi, Spini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 luglio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RAFFAELE RUSSO ed altri: « Modifiche agli articoli 2663 e 2827 del codice civile, in materia di competenze degli uffici dei registri immobiliari » (1342);

BOATO ed altri: « Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione, di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Norme sull'elezione diretta del sindaco e della giunta, sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale. Nuove norme per la propaganda elettorale » (1344);

NENCINI ed altri: « Istituzione dell'albo provinciale dei consulenti esterni delle pubbliche amministrazioni » (1346);

D'ALEMA ed altri: « Norme per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica » (1347);

BORDON ed altri: « Interventi in favore del cinema » (1348);

PECORARO SCANIO e **LECCESE**: « Norme sulle votazioni a scrutinio segreto nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali » (1349);

LECCESE ed altri: « Norme contro l'inquinamento acustico nelle aree metropolitane » (1350);

GELPI ed altri: « Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici » (1351);

SILVIA COSTA ed altri: « Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale » (1352).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge **TORCHIO**: « Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva » (700) (*annunziata nella seduta del 25 maggio 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Corsi.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

Il deputato Veltroni ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

VELTRONI: « Interventi a favore del cinema » (1272).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 22 luglio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

CARIGLIA: « Norme per il contenimento della spesa pubblica » (1343);

TASSI: « Abrogazione del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione » (1345).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di modificazione del regolamento della Camera.

In data 22 luglio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Camera dei deputati:

MARONI: « Modificazione all'articolo 96-bis del regolamento, concernente il parere sui presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge » (doc. II, n. 7).

Questa proposta sarà stampata, distribuita e deferita alla Giunta per il regolamento.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CIAFFI ed altri: « Ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (808) (con parere della II, della V, della VII e della XI Commissione);

PATUELLI: « Riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (863) (con parere della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI e

della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

VAIRO: « Aumento delle indennità corrisposte agli amministratori degli enti locali » (1188) (con parere della V Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA DEL DEPUTATO VAIRO: « Modifiche alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, recante nuove norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione » (1185) (con parere della II Commissione);

MUNDO ed altri: « Norme per l'elezione diretta del sindaco e nuove modalità per il voto di preferenza » (1266) (urgenza);

ENRICO TESTA: « Modifica dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'individuazione del danno pubblico ambientale, l'azione di risarcimento, i poteri della Corte dei conti e della magistratura ordinaria e la costituzione di parte civile » (1284) (con parere della II, della VIII e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

BINETTI: « Modifica dell'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di conferimento degli uffici giudiziari direttivi superiori » (1052) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

VAIRO: « Norme per l'applicazione del segreto fino alla richiesta di rinvio a giudizio » (1181) (con parere della I Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT ed altri: « Nuove procedure di affidamento per gli appalti di opere pubbliche » (1256) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

ENRICO TESTA: « Disciplina dell'obbligo di dichiarazione delle sostanze inquinanti e norme in materia di accesso

alle relative informazioni » (1285) (con parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

SANGIORGIO ed altri: « Legge-quadro di riordino degli strumenti di politica attiva del lavoro e di formazione professionale » (363) (con parere della I, della IV, della V e della VII Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

FELISSARI ed altri: « Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agroalimentari » (1032) (con parere della I, della V, della X, della XI e della XII Commissione);

NARDONE ed altri: « Legge-quadro per il settore della bonifica » (1033) (con parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 21 luglio 1992, pagina 472, seconda colonna, riga ventiduesima, le parole « (a partire dal 1993) » debbono intendersi sostituite con le seguenti: « (entro il 1995) ».